



Comune di Mezzojuso

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



Ai Responsabili di Settore
Sede

E p.c. Alla Commissione straordinaria
Sede

Circ. N° 1/2020

Oggetto: D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni (Codice Antimafia).

Art.100. Acquisizione documentazione antimafia. Direttive.

Premessa

Il Comune di Mezzojuso, i cui organi elettivi lo scorso mese di Dicembre sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. e ii, ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dei soggetti privati che entrano in rapporto con l'Ente, soggiace alle rigorose previsioni di cui all'articolo 100 del citato decreto legislativo.

Per effetto di tali previsioni normative, quindi, il Comune di Mezzojuso, **nei cinque anni successivi allo scioglimento, deve sempre acquisire la documentazione antimafia** precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o sub-contratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'art. 67 del medesimo D.Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii., **indipendentemente dal valore economico** degli stessi, e nella forma più rigorosa dell'informazione antimafia.

Le verifiche antimafia

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Comune per il tramite delle SS.VV., appositamente registrati presso la B.N.D.U. , dovrà sempre effettuare, nell'ambito delle materie di propria competenza, la verifica antimafia:

1) in materia di contratti pubblici, propedeuticamente alla stipula o al rilascio di:

a) contratti di fornitura di beni e servizi;

b) concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche o di pubblico interesse e concessioni di servizi pubblici;

c) contratti di appalto di opere e lavori pubblici;

d) autorizzazioni di subcontratti, ivi compresi i subappalti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche, mediante richiesta dell'informazione antimafia nei confronti del soggetto aggiudicatario e, nel caso di lavori, nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L. 217/2010, ossia di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo, l'oggetto, la durata, le modalità di gara prescelte e le modalità di esecuzione dei relativi contratti o dei subcontratti; a tal fine le SS.VV. per agevolare il compito dell'Amministrazione di individuare esattamente tali soggetti, dovranno apporre, nel contratto principale, apposita clausola che obbliga l'aggiudicatario a comunicare preventivamente al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi, anche relativamente ai settori di attività esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1, commi 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (e di cui poi si dirà), nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; in caso di inadempimento da parte del soggetto aggiudicatario le SS.VV., previa contestazione, dovranno applicare una specifica sanzione come l'applicazione di apposita penale o, nelle ipotesi più gravi, procedere anche alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso, ove stipulato;

2) nelle altre ipotesi di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia, indipendentemente dal valore economico, propedeuticamente al rilascio di :

- a) licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessione di beni demaniali o comunque di beni del patrimonio indisponibile per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- c) iscrizioni negli albi comunali di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi;
- d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici nell'ambito delle competenze dell'Ente;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati, esclusi quelli di cui ai



precedenti punti, di competenza dell'Ente;

f) contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali attraverso la previa acquisizione di apposita informazione antimafia nei confronti del richiedente o comunque del beneficiario;

3) inoltre, ai sensi dell'articolo 89 comma 2 del Codice Antimafia, nelle ipotesi in cui il Comune debba procedere all'adozione di atti e/o provvedimenti riguardanti:

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato;

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni la verifica antimafia dovrà essere effettuata attraverso la previa acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato al provvedimento con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia e la successiva richiesta di informativa antimafia nei confronti dello stesso.

Si rammenta che la documentazione antimafia, indipendentemente dallo spirare dei termini di validità (12 mesi), deve essere richiesta nuovamente e preventivamente, ogni qualvolta si intende procedere al rinnovo dei provvedimenti amministrativi già rilasciati o dei contratti già stipulati, nonché nelle ipotesi di richiesta di variazione soggettiva, da parte del privato interessato, nella loro titolarità.

Le SS.VV. dovranno espressamente richiamare nei provvedimenti amministrativi conclusivi dei procedimenti sottoposti alle verifiche antimafia l'avvenuto espletamento degli adempimenti di legge in materia.

Gli effetti delle informazioni antimafia del Prefetto

Qualora il Prefetto rilasci la documentazione antimafia liberatoria le SS.VV. potranno stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, e rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia nei confronti dei soggetti interessati dalla stessa; diversamente se la documentazione antimafia rilasciata dal Prefetto nei termini suddetti è interdittiva le SS.VV, tenuto conto della loro efficacia interdittiva e del loro carattere vincolato, dovranno emettere l'atto di diniego.

Qualora dovessero decorrere i termini previsti per il rilascio della documentazione

antimafia da parte del Prefetto (entro trenta giorni dalla data della consultazione della B.D.N.U. da parte dell'Ente prorogabili, previa comunicazione all'Ente, di ulteriori quarantacinque giorni, qualora le verifiche disposte dal Prefetto siano di particolare complessità), le SS.VV. potranno procedere anche in assenza purchè adottino specifiche cautele volte a garantire gli interessi pubblici perseguiti, nell'ipotesi in cui successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi da parte dell'Ente venga rilasciata dal Prefetto la documentazione antimafia interdittiva.

In tali casi, quindi, sarà cura delle SS.VV. innanzitutto acquisire, previamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'interessato o gli interessati all'atto, nell'ipotesi della comunicazione, attestino che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia e che non sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della persona fisica o giuridica.

Identica dichiarazione dovrà essere acquisita nel caso in cui **il Responsabile del Settore ritenga di provvedere con somma urgenza all'esecuzione di lavori o all'acquisizione di servizi o forniture, avvalendosi della deroga prevista dal combinato disposto degli articoli 92 comma 3 e 94 comma 2 del Codice Antimafia, la quale consente all'Amministrazione di stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti immediatamente senza dovere attendere la decorrenza dei termini per il rilascio dell'informazione antimafia;** in tale caso il Responsabile del Settore competente dovrà comunque adeguatamente illustrare nel provvedimento amministrativo presupposto ai citati atti negoziali le ragioni dell'urgenza che hanno indotto l'Amministrazione ad avvalersi della deroga di legge.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni di legge e delle previsioni del Protocollo, in tutti i casi in cui si proceda, nelle more della sua acquisizione, in assenza della documentazione antimafia, nei provvedimenti amministrativi sottoposti alle verifiche, ai sensi di legge e del presente Protocollo, **deve essere necessariamente apposta la condizione risolutiva** espressa che preveda l'immediata revoca degli stessi e, ove stipulati, il recesso dai contratti, secondo le modalità di cui all'articolo 109 comma 3 del D.Lgs. 50/2016¹ nell'ipotesi in cui successivamente all'adozione venga rilasciata da parte del Prefetto la



¹ L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita' dei servizi e delle forniture.

documentazione antimafia interdittiva; analoga clausola risolutiva deve essere riportata espressamente anche nei contratti e nei sub contratti sia di lavori che di servizi e forniture a cui il provvedimento approvativo o autorizzativo fa riferimento.

In esecuzione delle previsioni sopra illustrate, qualora dovesse verificarsi la condizione risolutiva ossia il Prefetto rilasci la documentazione antimafia interdittiva, il Responsabile del Settore dovrà procedere senza ritardo a rendere operativa detta clausola eliminando in autotutela dal mondo giuridico i provvedimenti amministrativi adottati sotto condizione e recedendo dai relativi contratti, se stipulati; inoltre, nell'ipotesi in cui sia stata rilasciata autorizzazione ad un sub contratto, il Responsabile del Settore dovrà procedere a revocare in autotutela l'autorizzazione.

E' opportuno ricordare che, a salvaguardia della legittimità dell'azione amministrativa, la valutazione e la conseguente decisione circa la sussistenza di condizionamenti mafiosi a carico dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, tali da impedire agli stessi di intrattenere rapporti giuridico-economici con la pubblica amministrazione, spetta ex lege in via esclusiva al Prefetto ed è configurabile, secondo i canoni di buona amministrazione, un potere discrezionale dell'ente pubblico in funzione di contrasto alla criminalità organizzata.

Pertanto, risulta agevole rilevare che il sistema normativo vigente non consente alcun rimando alla scelta dell'Amministrazione circa la decisione sull'idoneità antimafia del soggetto privato che vuole rapportarsi con essa.

Le SS.VV. non avendo il potere o l'onere di verificare la portata o i presupposti della documentazione antimafia rilasciata dal Prefetto, non hanno alcuna discrezionalità nella valutazione delle condizioni necessarie per l'instaurazione, il mantenimento o la cessazione del rapporto con il privato oggetto della verifica antimafia.

Ne consegue che nelle ipotesi di documentazione antimafia interdittiva le SS.VV. dovranno procedere immediatamente all'adozione dei provvedimenti di diniego, o di annullamento o revoca dei provvedimenti già rilasciati, in caso di documentazione antimafia rilasciata successivamente ai suddetti termini dal Prefetto, senza dovere effettuare alcuna comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 in quanto atto rientrante ancora nell'unico procedimento iniziato con la istanza del privato che costituisce espressione del potere di accertamento dei requisiti previsti dalla legge, in capo allo stesso privato, per giungere al rilascio del titolo, o comunque atto vincolato, ai sensi dell'articolo 21 octies della medesima legge, qualora si esercitino i poteri di autotutela.

I provvedimenti di diniego o di annullamento o revoca in autotutela devono essere notificati agli interessati e trasmessi all'organo politico dell'Amministrazione comunale, al Segretario generale del Comune, al Prefetto e alle altre Autorità per gli eventuali profili di competenza.

Nelle ipotesi in cui si recede dai rapporti negoziali per effetto dell'applicazione della clausola risolutiva sopra rappresentata il legislatore fa comunque salvo il pagamento a favore del contraente del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dall'Amministrazione.

Si ricorda inoltre che per le erogazioni di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte del Comune soggetti a verifiche antimafia le SS.VV. non potranno procedere al versamento delle somme fino alla ricezione da parte dell'Ente della documentazione antimafia liberatoria.

Verifiche antimafia per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1, commi 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190

Ai sensi dell'art. 1 comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi (ultimo in ordine di tempo il DPCM 24 novembre 2016 pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), per la stipulazione di contratti pubblici di lavori servizi e forniture o per l'autorizzazione di subappalti relativi alle attività ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indicate nell'art. 1 comma 53² della suddetta legge, e indipendentemente dal loro valore le verifiche antimafia devono essere effettuate obbligatoriamente ed esclusivamente dalle SS.VV. attraverso la consultazione anche in via telematica degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori c.d. white list, istituiti presso la Prefettura competente, ex DPCM 18 aprile 2013. a cui le imprese hanno obbligo di iscrizione per potere ottenere appalti pubblici o sub affidamenti nei suddetti settori.

Si ricorda che le verifiche devono essere effettuate con riferimento all'appaltatore anche nelle ipotesi in cui nel contratto d'appalto siano previste, anche in via marginale, una o più delle prestazioni indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

² Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

Nell'ipotesi di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese nonché nelle ipotesi di consorzi la verifica andrà effettuata nei confronti dell'impresa che assumerà la lavorazione sulla base della qualificazione posseduta.

Qualora i soggetti non sono iscritti nella white list ma abbiano presentato domanda di iscrizione le SS.VV., ai sensi delle previsioni di legge sopracitata e dell'articolo 1 del Protocollo, dovranno procedere ai fini delle verifiche antimafia nei citati settori attraverso la consultazione della B.D.N.U. e qualora non censiti o nelle altre ipotesi previste per legge mediante la richiesta di informazioni al Prefetto, secondo le modalità nella presente circolare evidenziate.

Verifiche antimafia per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attraverso consultazione delle white list

L'art. 1, comma 52-bis, della legge 6 novembre 2012, n.190, dispone che l'iscrizione nelle white list tiene luogo della documentazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Il DPCM 24 novembre 2016 sopracitato nell'integrare con l'articolo 3 bis il DPCM 18 aprile 2013 specifica la suddetta previsione di legge statuendo che, tra gli altri, gli enti locali acquisiscono attraverso la consultazione delle white list la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, purchè permangano le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.

Alla luce delle superiori previsioni quindi le SS.VV., previa verifica attraverso una visura camerale storica della permanenza delle condizioni in ordine ai soggetti e alla composizione del capitale sociale, ai fini dell'acquisizione della informazione antimafia propedeutica alla stipula, all'approvazione o all'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture concernenti anche attività non ricomprese nei citati settori e indipendentemente dal valore economico, dovranno verificare, attraverso la consultazione, l'iscrizione dell'impresa nelle white list e solo qualora essa non sia presente procedere attraverso la richiesta di rilascio delle informazioni antimafia secondo le modalità nella presente circolare evidenziate.

Si ricorda comunque che nei suddetti casi le SS.VV. devono comunicare, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti è stata acquisita la documentazione antimafia attraverso la consultazione della white list.



Disposizioni finali

Sarà cura delle SS.VV. attenersi alle disposizioni di cui alla presente circolare nell'espletamento dell'attività di istituto ed emanare i provvedimenti necessari affinché le stesse trovino concreta e immediata applicazione nell'ambito dei Settori di competenza vigilando per assicurarne la scrupolosa osservanza.

Infine, per consentire allo scrivente di verificare l'attuazione del Protocollo, le sue refluenze sulle procedure amministrative, il grado di efficacia e di efficienza, nonché di adottare ogni iniziativa utile per la risoluzione delle problematiche che si dovessero presentare in sede applicativa, le SS.LL. dovranno trasmettere semestralmente una relazione nella quale vengono evidenziate tutte le attività poste in essere in attuazione dello stesso, i risultati conseguiti nonché ogni altro elemento di conoscenza utile per le citate finalità.

Mezzogiorno 6 febbraio 2020

Il Segretario generale

GUARINO

